



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 255

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. 255. Società Gasdotti Italia S.p.A.. Metanodotto per immissione in rete del biometano prodotto dall'impianto ECO.LAN. S.p.A. autorizzato con A.U. n. 241. Presa d'atto della determinazione DPC025/295 dell'11/7/2025 di modifica non sostanziale della A.U. n. 241. Trasfusione delle disposizioni stabilite nelle determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell'8/4/2025 relative all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto per l'immissione in rete del biometano prodotto dall'impianto ECO.LAN. S.p.A. (capacità produttiva 417,6 Smc/h) alle medesime condizioni e prescrizioni indicate nelle predette determinazioni, comprensive di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto. Voltura del titolo autorizzativo a Società Gasdotti Italia S.p.A..

Titolare: Società Gasdotti Italia S.p.A.

P.IVA/C.F.: 04513630964

Sede legale: via della Moscova n. 3 Milano

Sede impianto: Comune di Lanciano (CH)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio del metanodotto per immissione in rete del biometano prodotto dall'impianto autorizzato con A.U. n. 241. Capacità produttiva dell'impianto di 417,6 Smc/h. Metanodotto nel Comune di Lanciano (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo:

- DPC025/207 del 26/06/2023, autorizzazione unica (A.U.) ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 alla costruzione ed esercizio dell’impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato dalla fonte rinnovabile FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, Provincia (CH), località “Bel Luogo”, foglio 61, particelle 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 e foglio 62, particelle 1, 2, 3, 4, 27, e del relativo metanodotto per l’immissione in rete del biometano prodotto;
- DPC025/144 dell’8/4/2025: aggiornamento dell’A.U. n. 241 per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto per l’immissione in rete del biometano;
- DPC025/295 dell’11/7/2025: aggiornamento dell’A.U. n. 241 per modifica non sostanziale relativa alla finalità dell’autorizzazione da intendersi riferita alla costruzione e all’esercizio del solo impianto di produzione di biometano;

PRESO ATTO della comunicazione di ECO.LAN. S.p.A. prot. n. 10645 del 9/7/2025, agli atti con prot. n. 0287928/25, con cui il titolare richiede la modifica non sostanziale dell’A.U. n. 241, rilasciata e aggiornata con i provvedimenti sopra richiamati, finalizzata ad attribuire la medesima autorizzazione al solo impianto di produzione del biometano, che è anche impianto IPPC denominato “*Impianto di recupero della frazione organica sito in località Bel Luogo di Lanciano*”, provvisto di autorizzazione integrata ambientale rilasciata da ultimo con determinazione DPC026/10 del 17/01/2023 della Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche e relativa a “*AIA – DPC026/186 del 29/07/2022 - Variante sostanziale per Realizzazione di una linea di digestione*”



anaerobica per la produzione di biometano nell'impianto di compostaggio sito in località Bel Luogo di Lanciano”;

PRESO ATTO in particolare della motivazione alla base dell'istanza, ovvero che il trasporto del gas naturale è effettuato da Società Gasdotti Italia S.p.A. (SGI S.p.A.) e il contratto di allacciamento dell'impianto di produzione del biometano alla rete gas, sottoscritto in data 12.12.2023 tra ECO.LAN. S.p.A. e SGI S.p.A., allegato alla richiesta di modifica non sostanziale, all'art. 2 prevede che SGI S.p.A. in relazione al metanodotto di connessione alla rete provveda alla progettazione preliminare, alla progettazione esecutiva, all'acquisizione degli asservimenti e dei diritti reali necessari, all'approvvigionamento e fornitura di materiali e apparecchiature, a posa in opera, installazione, direzione lavori, collaudi, avviamento e ripristini;

PRESO ATTO altresì della richiesta di voltura del 5/6/2025, agli atti con prot. n. 0235548/25, con cui il titolare ECO.LAN. S.p.A. e SGI S.p.A. hanno richiesto la voltura in favore di SGI S.p.A. dell'A.U. n. 241 per il solo metanodotto per l'immissione in rete del biometano prodotto;

RILEVATO che la modifica richiesta da ECO.LAN. S.p.A. non è inerente agli interventi autorizzati con le determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell'8/4/2025 ma esclusivamente all'attribuzione di titolarità e responsabilità in merito alla costruzione ed esercizio delle opere per come queste sono state autorizzate con i predetti provvedimenti;

CONSIDERATO che gli interventi autorizzati con le determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell'8/4/2025, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusa con giudizio del CCR-VIA n. 3681 del 16/06/2022 con esito favorevole all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, non subiscono modifiche e pertanto non è necessario sottoporre la modifica richiesta da ECO.LAN. S.p.A. alle procedure di valutazione ambientale;

PRESO ATTO che l'assetto autorizzativo risultante dagli aggiornamenti come sopra delineati non presenta incoerenze con le disposizioni dell'intervenuto D.Lgs. 190/2024, dal momento che per gli interventi sottoposti alla disciplina del decreto medesimo, elencati negli allegati A, B e C (quest'ultimo in particolare riferito agli interventi da autorizzare con procedura ordinaria), non è esclusa la possibilità che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al funzionamento di impianti siano autorizzati con titolo distinto da quello dell'impianto stesso;

RITENUTO, anche in ragione di tutto quanto sin qui esposto, che la modifica richiesta da ECO.LAN. S.p.A. in data 9/7/2025 possa essere considerata modifica non sostanziale;

RICHIAMATA la previsione dell'art. 7 quinto periodo della A.U. n. 241 “Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica”;

DATO ATTO che con la determinazione DPC025/295 dell'11/7/2025 si è provveduto:

- al punto 1, a prendere atto della non sostanzialità della modifica all'A.U. n. 241 rilasciata a ECO.LAN. S.p.A. ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 con la determinazione DPC025/207 del 26/06/2023, modifica consistente nella ridefinizione del provvedimento nei seguenti termini “Costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato da FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, località “Bel Luogo”, foglio 61, particelle 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078,

4118 e foglio 62, particelle 1, 2, 3, 4, 27” e alle medesime condizioni e prescrizioni della determinazione DPC025/207 del 26/06/2023;

- al punto 2, a ridefinire conseguentemente la finalità dell’A.U. n. 241 in “*Costruzione ed esercizio dell’impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato da FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, località “Bel Luogo”, foglio 61, particelle 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 e foglio 62, particelle 1, 2, 3, 4, 27.”*”;
- al punto 6, a determinare che l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del metanodotto per l’immissione in rete del biometano, comunque alle medesime condizioni e prescrizioni stabilite nelle determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell’8/4/2025 con particolare riferimento a quelle riferite al metanodotto di connessione alla rete, sarebbe stata demandata all’emanazione di successivo provvedimento in cui trasfondere le disposizioni delle predette determinazioni relative al metanodotto e con il quale, all’esito favorevole della relativa istruttoria sull’istanza pervenuta, si sarebbe contestualmente provveduto alla voltura del titolo autorizzativo in favore di SGI S.p.A.;

PRESO ATTO della determinazione DPC025/144 dell’8/4/2025 per le parti inerenti agli adempimenti per l’avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001 per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto per l’immissione in rete del biometano prodotto, che qui si intendono richiamati e che, per gli effetti della modifica richiesta da ECO.LAN. S.p.A., devono intendersi parte del presente provvedimento, non venendo modificati dall’adozione del medesimo;

PRESO ATTO in particolare, come riportato nella già richiamata determinazione DPC025/144 dell’8/4/2025, che nell’ambito delle procedure svolte ai sensi del D.P.R. 327/2001, a riscontro delle osservazioni pervenute da parte di intestatari catastali interessati, SGI S.p.A. ha rappresentato le motivazioni tecniche che impediscono lo spostamento del metanodotto che qui si richiamano:

- la posizione del nuovo metanodotto è vincolata dalla presenza nell’impianto esistente PIDI 8A e dal relativo stacco predisposto; di conseguenza il metanodotto deve staccarsi dall’impianto esistente in direzione Est;
- il tracciato prosegue poi il suo percorso in direzione Est con andamento rettilineo al fine di affrontare il successivo cambio di quota seguendo la linea di massima pendenza intercettando il minor numero di mappali catastali;
- la presenza di un traliccio AT di proprietà Terna S.p.A. richiede di mantenere adeguate distanze di sicurezza (DM 21.03.88 n.449) prescritte anche da normative interne di SGI, le quali dispongono la necessità mantenere distanze più cautelative da dispersioni elettriche che potrebbero compromettere l’integrità e quindi la sicurezza della condotta interrata;

PRESO ATTO, inoltre:

- che la stessa SGI S.p.A., nella medesima nota tecnica di riscontro agli atti di questo Servizio, ha proposto una soluzione nella quale il tracciato del metanodotto rimane invariato ma verrà fornito di tubo di protezione che riduce la fascia di asservimento inizialmente prevista da 12,5 m + 12,5 m a 2,5 m + 2,5 m come individuata nella figura 5.1 “*Planimetria catastale con fascia VPE ridotta*” riportata a pagina 25 della suddetta nota tecnica di riscontro;
- che il proponente non ha rappresentato motivi ostativi alla soluzione proposta da SGI S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter confermare nel presente provvedimento quanto già riportato nella determinazione DPC025/144 dell’8/4/2025, ovvero l’accoglimento delle controdeduzioni di SGI

S.p.A. della soluzione che riduce la fascia di asservimento da 12,5 metri per lato a 2,5 metri per lato con una notevole riduzione del coinvolgimento dei mappali;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003 *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*;
- ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003 *“La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”*;

e, pertanto, si conferma che nell’ambito del procedimento unico sono state espletate le procedure per la dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sopra richiamate ai sensi del D.P.R. 327/2001;

DATO ATTO che il rilascio dell’autorizzazione unica costituisce, ai sensi del comma 4, art. 12 del D.Lgs. 387/2003, titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto;

PRESO ATTO che la richiesta di voltura del 5/6/2025 con cui il titolare ECO.LAN. S.p.A. e SGI S.p.A. hanno richiesto la voltura in favore di SGI S.p.A. del titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio del metanodotto per l’immissione in rete del biometano prodotto dall’impianto ECO.LAN. S.p.A. è completa della necessaria documentazione comprensiva dell’attestazione del pagamento dei dovuti oneri istruttori;

RITENUTO pertanto di poter ritenere conclusa con esito favorevole l’istruttoria tecnico-amministrativa sull’istanza di voltura del 5/6/2025;

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi all’adozione del provvedimento in oggetto;

RITENUTO pertanto, in esito a quanto stabilito con la determinazione DPC025/295 dell’11/7/2025, potersi provvedere a trasfondere nel presente atto le disposizioni delle determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell’8/4/2025 relative all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del metanodotto per l’immissione in rete del biometano prodotto dall’impianto ECO.LAN. S.p.A. di cui all’A.U. n. 241, alle medesime condizioni e prescrizioni stabilite nelle predette determinazioni relative al metanodotto, comprensive di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto, e contestualmente a volturare il titolo autorizzativo di cui al presente provvedimento in favore di SGI S.p.A.;



VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato

di prendere atto della determinazione DPC025/295 dell’11/7/2025 di modifica non sostanziale della A.U. n. 241 e, conseguentemente, di trasfondere nel presente provvedimento l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del metanodotto per l’immissione in rete del biometano prodotto dall’impianto ECO.LAN. S.p.A. autorizzato con A.U. n. 241 (capacità produttiva 417,6 Smc/h) alle condizioni e prescrizioni stabilite nelle determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell’8/4/2025, comprensive di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto, e contestualmente volturare il presente titolo autorizzativo a Società Gasdotti Italia S.p.A.,

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

Art. 1

Società Gasdotti Italia S.p.A. avente sede legale in via della Moscova n. 3 – Milano, P.I./C.F. 01537100693, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l’esercizio di:

METANODOTTO PER IMMISSIONE IN RETE DEL BIOMETANO PRODOTTO DALL’IMPIANTO ECO.LAN. S.P.A. (CAPACITÀ PRODUTTIVA 417,6 SMC/H) AUTORIZZATO CON A.U. N. 241, ALLE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI GIÀ STABILITE NELLE DETERMINAZIONI DPC025/207 DEL 26/06/2023 E DPC025/144 DELL’8/4/2025, COMPRESIVE DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DEL METANODOTTO.

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.



Le opere sono comprensive della dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e con riduzione della fascia di asservimento del metanodotto da 12,5 metri per lato a 2,5 metri per lato.

La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Il titolare deve provvedere, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento o a comunicare all'autorità competente l'avvenuto adempimento alla predetta disposizione nell'ambito di quanto disposto dalla determinazione DPC025/144 dell'8/4/2025.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e antisismiche vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni, con particolare riferimento alle prescrizioni e condizioni riferite al metanodotto, indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Comune di Lanciano, prot. n. 22666 del 17/04/2023, parere con la conferma delle prescrizioni già impartite nell'ambito del procedimento di variante sostanziale all'AIA (rilasciata con determinazione DPC026/10 del 17/01/2023 del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche) e nell'autorizzazione paesaggistica rilasciata con provvedimento n. 1 del 23/09/2022 in conformità con il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara prot. 7444-P del 06/09/2022 (all. 01);
- ARAP Abruzzo, delibera CDA n. 145 del 26/04/2023 (all. 02);
- Ministero dell'Interno, Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti, prot. n. dipvvf.COM-CH.REGISTROUFFICIALE.U.0005608.29-05-2023 (all. 03);

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire, dai soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento, l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni dalla medesima proposte. La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine già stabilito nell'art. 4 della A.U. n. 241 rilasciata con determinazione DPC025/207 del 26/06/2023, definito ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/5/2022, pertanto entro il termine massimo di 3 (tre) anni decorrenti dal 26/06/2023; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Lanciano;
- ARPA Abruzzo.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente all'impianto, al suo funzionamento e alla produzione di energia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;



– autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;
La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio